



Documento informatico firmato digitalmente

Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione
Ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it

E, p.c. **R.E.I. Recupero Ecologico Inerti s.r.l.**
reisrl@pec.it

COMUNE DI GALATONE
protocollo.comune.galatone@pec.rupra.puglia.it

ASL LECCE
protocollo@pec.asl.lecce.it

OGGETTO: REI s.r.l. - Riesame AIA ex art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006. Discarica monomateriale rifiuti contenenti amianto sita in agro di Galatone - Conferenza dei servizi ex art. 14 della L. n. 241/1990.

1

Con riferimento ai lavori della Conferenza dei Servizi svolti in modalità sincrona in data **8 novembre 2022**, per la valutazione collegiale della documentazione resa disponibile sul portale istituzionale di codesta Provincia¹, ad integrazione di quanto già esposto nel corso della suddetta CdS, si riportano nel seguito le valutazioni complessive di competenza della scrivente Agenzia.

Preliminarmente si ribadisce quanto già riferito in sede di CdS circa la necessità che il sito sia gestito nel rispetto della normativa di settore sia in relazione alle modalità di esercizio dell'attività di smaltimento sia attraverso un adeguato monitoraggio delle matrici ambientali sulle quali si riverberano le attività condotte. Tali condizioni, per come meglio specificato nel seguito, costituiscono, a parere della scrivente Agenzia, requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività.

Si ritiene pertanto opportuno modificare il **piano di abbancamento** proposto (elaborato REL_AIA-01 rev. giugno 2022) per renderlo maggiormente coerente alle prescrizioni del D. Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. con particolare riferimento alla realizzazione di settori e trincee che impediscano la frantumazione dei rifiuti depositati e la predisposizione di piste esclusive per il passaggio dei mezzi d'opera. Il Gestore, nelle ultime integrazioni documentali trasmesse nel luglio 2022 (cfr Tavv. 16÷20), ha previsto la realizzazione di n. 2 piste provvisorie da dismettere permettendo il successivo abbancamento e di n. 2 piste definitive. Non si condivide tale proposta in quanto, pur in presenza della copertura infrastrutturata, si permetterebbe ai mezzi d'opera (mezzo telescopico e pala gommata) di transitare sui rifiuti precedentemente depositati. Si chiede pertanto una diversa soluzione di

¹ http://www.provincia.le.it/cds_riesame_AIA_REI

abbancamento, più coerente con le previsioni del D. Lgs. n. 36/2003, che escluda il passaggio dei mezzi d'opera sui nuovi settori di abbancamento, l'utilizzo di piste esclusive e definitive su cui non si prevede alcun deposito di rifiuti. Si propone che, preliminarmente all'avvio delle attività di abbancamento, sia assicurata una copertura generale dell'intero catino monodedicato con terreno/tufina per uno spessore di 1 metro (punto zero), ferma restando la realizzazione/accrecimento della barriera impermeabile a protezione delle sponde.

Rispetto al **piano di monitoraggio e controllo** proposto (elaborato REL_AIA-6 rev. giugno 2022), si formulano le seguenti osservazioni.

1. Rivedere, al par. 3, l'erroneo richiamo alla Decisione di esecuzione 2013/163/UE quale riferimento alle BAT applicabili all'impianto in oggetto, poiché riferita alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio; sul punto si richiama quando disposto dall'art. 29-bis comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
2. Integrare il par. 5.1 inserendo che il Gestore comunicherà, tramite pec al DAP Lecce di ARPA Puglia, la data di esecuzione degli autocontrolli previsti almeno 15 giorni prima.
3. In merito al controllo delle **fibre di amianto aerodisperse** di cui al par. 5.2.3.2, dovranno essere infittiti i punti di campionamento (attualmente solo 3) sia all'interno del catino monodedicato sia all'esterno dello stesso al fine di ottenere un monitoraggio lungo l'intera perimetrazione della discarica. I punti di monitoraggio dovranno essere condivisi con ARPA. Dovrà essere intensificata la frequenza di monitoraggio (quindicinale durante l'intero l'anno); tale controllo dovrà essere eseguito durante le operazioni di conferimento e abbancamento dei rifiuti, da attestare tramite tenuta di un apposito registro su cui annotare orario e data di abbancamento con riferimento allo specifico carico.

Si rileva inoltre che nella tabella 10 di pag. 18 del PMC è indicato il parametro "*Fibre libere di crisotilo*" e come metodo di misura il NIOSH 9002:1994, metodo impiegato per la determinazione delle fibre di amianto nei materiali massivi. Inoltre, nella stessa tabella si riporta sempre il parametro "*altre fibre libere di amianto*" non indicando l'allegato di riferimento del D.M. 06/09/94 che consente di definire la tecnica impiegata per la determinazione. Il metodo impiegato deve essere un metodo specifico per la determinazione quantitativa di fibre di amianto aerodisperse che consenta di riconoscere le diverse tipologie di asbesti (serpentini e anfiboli) come previsto dal D.M. 06/09/94. Le metodiche analitiche impiegate dovranno essere concordate con ARPA.

Nella suddetta tabella 10 occorre indicare i valori limite (VL) per le emissioni diffuse (interne ed esterne all'impianto) di fibre di amianto aerodisperse. Non si condividono i valori limite (VL) indicati dal Gestore in tabella E6 dell'elaborato "REL_AIA1-A_REV_0 - Schede tecniche AIA" pari a 0,2 ff/cc (200 ff/l) per il parametro "altre fibre libere di amianto" e pari a 0,6 ff/cc (600 ff/l) per il parametro "Fibre libere di crisotilo".

I valori limite devono essere cautelativi per l'ambiente; pertanto si propone un VL pari a **2 ff/l per le fibre di amianto** all'interno della piattaforma (catino monodedicato) (valore limite previsto per la restituibilità degli ambienti al termine di un'attività di bonifica di materiali contenenti amianto D.M. 06/09/94) e un VL di **0.8 ff/l per le fibre di amianto** all'esterno della piattaforma (in ambiente esterno) (maggiormente cautelativo del valore previsto per la restituibilità degli ambienti al termine di un'attività di bonifica di materiali contenenti amianto D.M. 06/09/94).

La scrivente Agenzia comunica inoltre la propria disponibilità ad eseguire in **contraddittorio con il Gestore** il monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse con una frequenza quadrimestrale.

4. In merito al monitoraggio delle **polveri in aria ambiente**, si ritiene adeguato un monitoraggio con frequenza mensile in almeno n. 2 punti (sopravento e sottovento) dei parametri "Polveri totali" come proposto nella tabella 10 pag. 18 del PMC e in aggiunta di PM₁₀ e PM_{2.5} come di seguito specificato.

Parametri	Metodi	Durata campionamento	Limite	Frequenza
PM ₁₀	UNI EN 12341:2014	24 ore	50 µg/m ³	mensile
PM _{2.5}	UNI EN 12341:2014	24 ore	25 µg/m ³	mensile

Si propone inoltre, salvo diversa indicazione da parte di ASL Lecce quale autorità sanitaria competente, di monitorare la **frazione inalabile** (diametro tra 10 e 100 µm), tramite il metodo M.U. 1998:13 “*Determinazione della frazione inalabile delle particelle aerodisperse - Metodo gravimetrico*” indicato in tabella 10 pag 18 del PMC, e la **frazione respirabile** (diametro < 4 µm, frazione che raggiunge gli alveoli polmonari) delle particelle aerodisperse mediante metodo MU 2010:2011 “*Determinazione della frazione respirabile delle particelle aerodisperse - Metodo gravimetrico*”. I valori limite da considerare sono quelli raccomandati dall’ACGIH pari a **3 mg/m³** per la **frazione granulometrica respirabile** e **5 mg/m³** per la **frazione granulometrica inalabile** come proposto dal Gestore in tabella E6 dell’elaborato “REL_AIA1-A_REV_0 – Schede tecniche AIA” per le *polveri totali*.

5. In merito al monitoraggio dello **scarico delle acque meteoriche** trattate, di cui al par. 5.2.4, si chiede che:
 - 5.1. Sia ricercato il parametro **amianto**, al fine di rilevare l’eventuale presenza di fenomeni di dilavamento di fibre di amianto dalle superfici di impianto interessate anche dal transito degli automezzi dedicati al trasposto di tali rifiuti. Il valore limite da rispettare sarà “*assenza di fibre di amianto*”, dove per assenza di fibre si intende una concentrazione inferiore al LOD della metodica. La relativa metodica impiegata (che il Gestore deve proporre) dovrà essere concordata con ARPA.
 - 5.2. Nella tabella 11 sia riportata, nella specifica colonna, la localizzazione del punto di scarico come comunicata ai sensi dell’art. 13 c. 6 del R.R. 26/2013 con nota prot. REI n. 031/21 del 16/04/2021 (acquisita al prot. ARPA Puglia n. 26636/2021).
 - 5.3. Nelle tabelle 12 e 13 sia eliminato il refuso alla determinazione del pH, già previsto nel richiamo alla Tabella 4 Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/06 quale riferimento ai parametri da ricercare nel monitoraggio dello scarico.
 - 5.4. Sia previsto, come già prescritto dalla D.D. 50/2021, il controllo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell’All. 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e smi per cui sussiste il divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo.
6. Con riferimento al controllo dei **rifiuti in ingresso**:
 - 6.1. Al par. par. 5.2.2.2, nella sezione relativa ai *Controlli sui rifiuti inerti*, eliminare il riferimento all’eventuale conferimento nella discarica destinata ai rifiuti in cemento amianto, peraltro erroneamente definita come “*discarica per rifiuti non pericolosi (cemento-amianto)*”.
 - 6.2. Rispetto ai controlli radiometrici specificati al par. 5.2.2.3, si rimanda al parere della competente UOS Agenti Fisici del DAP Lecce prot. n. 79190 del 21/11/2022 in allegato.
7. In merito alle **emissioni sonore** di cui al par. 5.2.5 si rimanda nuovamente al parere dell’UOS Agenti Fisici prot. n. 79190 del 21/11/2022.
8. Rispetto alla matrice **rifiuti prodotti** di cui al par. 5.2.6:
 - 8.1. Nella tabella 15 specificare per ogni rifiuto elencato, il rispettivo codice EER nella colonna “Codici EER presenti” nonché l’identificato dell’area ove lo stesso è posto in deposito temporaneo per come denominata nella TAV_AIA-14 “*Planimetria materie prime, ausiliarie, deposito temporaneo e rifiuti*” rev. giugno 2022, nella colonna “*Identificativo Area di Deposito Temporaneo*”.
 - 8.2. Inserire il parametro **amianto** nel set analitico da ricercare nel controllo trimestrale del percolato (tabelle 18 e 19). Il valore limite da rispettare sarà “*assenza di fibre di amianto*”, dove per assenza di

fibre si intende una concentrazione inferiore al LOD della metodica. La relativa metodica impiegata (che il Gestore deve proporre) dovrà essere concordata con ARPA.

9. In merito al monitoraggio delle **acque sotterranee e suolo** proposto al par. 5.2.8 si rappresenta quanto di seguito:

- 9.1. I n. 4 pozzi individuati (P2 interno e P1, P3 e P4 esterni al sito) non possiedono caratteristiche tali da garantirne l'utilizzo a tale scopo (caratteristiche costruttive differenti, impossibilità di un campionamento low flow, etc.) nonché dislocati, quelli esterni, ad una distanza eccessiva dal sito. È necessario pertanto che il gestore esegua preliminarmente uno studio idrogeologico sito specifico al fine di individuare tutti i corpi idrici sotterranei che si attestano nell'area di interesse; il monitoraggio dovrà necessariamente interessare il corpo idrico sotterraneo più superficiale che dovrà essere indagato tramite modellazione idrogeologica supportata da appositi rilievi in campo atti a definire la direzione del deflusso sotterraneo. Sulla base di tale studio particolareggiato dovranno essere individuati/realizzati almeno n. 3 piezometri di cui almeno n. 1 a monte idrogeologico e almeno n. 2 a valle rispetto al deflusso della falda.
- 9.2. Il set analitico da investigare dovrà necessariamente comprendere anche il parametro amianto, così come già previsto dalla tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06 ed il valore limite di riferimento dovrà essere *"assenza di fibre di amianto"*, dove per assenza di fibre si intende una concentrazione inferiore al LOD della metodica. La relativa metodica impiegata (che il Gestore deve proporre) dovrà essere concordata con ARPA.
- 9.3. Il PMC dovrà essere integrato con il monitoraggio del suolo superficiale (top-soil), ad oggi non previsto, anche in conformità a quanto disposto dall'art. 29-sexies comma 6-bis del D. Lgs. n. 152/06 e smi, da eseguire con frequenza annuale in almeno n. 4 punti esterni al sito al fine di ricercare il parametro amianto ed i metalli, così come normati dalla tabella 1 dell'Allegato 5 parte IV del D. Lgs. n. 152/06. La metodologia di campionamento e analisi dell'amianto dovrà essere concordata con ARPA.

10. Il par. 5.2.11 deve essere integrato prevedendo, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 29-undecies del D. Lgs. n. 152/06 e smi, che in caso di **incidenti o eventi** imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore informi immediatamente (per mezzo sia mail che PEC) l'autorità competente, il Comune, la ASL e ARPA Puglia DAP di Lecce ed adotti immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti. La comunicazione di cui sopra deve contenere:

- la descrizione dell'incidente o degli eventi imprevisti;
- le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06);
- la durata;
- le matrici ambientali coinvolte;
- le misure da adottare immediatamente per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.

I criteri minimi secondo i quali il gestore deve comunicare i suddetti incidenti o eventi imprevisti, che incidano significativamente sull'ambiente, sono principalmente quelli che danno luogo a rilasci incontrollati di sostanze inquinanti ai sensi dell'Allegato X alla parte II del D. Lgs. n. 152/06 e smi, a seguito di:

- superamenti dei limiti per le matrici ambientali;
- malfunzionamenti dei presidi ambientali (ad esempio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera e/o impianti di depurazione, etc.);
- danneggiamenti o rotture di apparecchiature/attrezzature (serbatoi, tubazioni, etc.) e degli impianti produttivi;
- incendio;
- esplosione;

- gestione non adeguata degli impianti di produzione e dei presidi ambientali, da parte del personale preposto e che comportano un rilascio incontrollato di sostanze inquinanti;
- interruzioni elettriche nel caso di impossibilità a gestire il processo produttivo con sistemi alternativi (es. gruppi elettrogeni);
- rilascio non programmato e non controllato di qualsiasi sostanza pericolosa (infiammabile e/o tossica) da un contenimento primario. Il contenimento primario può essere, ad esempio, un serbatoio, recipiente, tubo, autobotte, ferrocisterna, apparecchiatura destinata a contenere la sostanza o usata per il trasferimento dello stesso;
- eventi naturali.

Il PMC dovrà altresì prevedere che, entro il giorno successivo alla fine all'evento, il Gestore invii un rapporto conclusivo (per mezzo PEC) che contenga in aggiunta agli elementi precedenti anche le seguenti informazioni:

- punto di rilascio (anche mediante georeferenziazione);
- tipo di evento/superamento del limite (descrizione dettagliata dell'incidente o evento imprevisto);
- data/e e durata dell'evento occorso;
- stima della quantità emessa, descrivendo nel report la metodologia di stima;
- i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'ambiente;
- l'analisi delle cause;
- le misure di emergenza adottate;
- le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta.

Un riepilogo degli eventi suddetti e delle relative comunicazioni dovrà essere sintetizzato nella Relazione annuale.

11. Eliminare dal par. 5.2.13 l'erroneo riferimento alla BATc.

12. Dettagliare le **attività di controllo e manutenzione** delle apparecchiature e degli impianti sommariamente descritte al par. 5.4, prevedendo, qualora non già effettuata, la periodica esecuzione delle prove di tenuta delle vasche interrate.

13. In merito alla comunicazione dei risultati di monitoraggio, integrare il par. 5.5 specificando che, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, il Gestore dovrà trasmettere all'autorità competente e al DAP Lecce di ARPA Puglia un **report annuale** in cui sia riportata, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2013 e smi, la sintesi dei risultati della gestione della discarica e dell'attuazione del piano di monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente nonché una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'installazione alle condizioni prescritte dalla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale. Il report annuale dovrà comprendere pertanto il riassunto e la presentazione in modo efficace dei risultati del monitoraggio e di tutti i dati e le informazioni relative alla conformità normativa, nonché alle azioni correttive e di miglioramento ambientale adottate.

Si chiede inoltre di specificare nel PMC che i dati forniti nel report annuale devono essere trasmessi anche su supporto informatico; in particolare le tabelle riassuntive devono essere elaborate in formato .xls e potranno essere corredate da opportuni grafici.

Si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel report:

- quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
- prezzi di conferimento;
- andamento dei flussi e del volume di percolato e relative procedure di trattamento e smaltimento;
- volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
- quantità di materie prime utilizzate;
- quantità di combustibili utilizzati;
- consumi idrici;

- consumi energetici;
 - quantitativi di rifiuti prodotti con indicazione dei relativi codici EER;
 - risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica;
 - risultati delle verifiche trimestrali condotte sulle aree di stoccaggio e di deposito temporaneo;
 - risultati degli autocontrolli effettuati sulle matrici ambientali (emissioni diffuse, scarichi idrici, acque sotterranee, suolo, rumore, etc.) comprensivi di commento degli esiti, rapporti di prova con giudizio finale e corredati dei relativi verbali di campionamento;
 - esiti verifiche prove di tenuta vasche interrate;
 - descrizione di ogni anomalia/guasto/malfunzionamento/evento incidentale/superamento VL verificatosi.
14. Nelle tabelle 30 e 31 del par. 6.1 inserire il previsto controllo trimestrale delle acque di percolazione (par. 5.2.6 - tabella 18) ed eliminare le ultime due colonne relative ai controlli di ARPA Puglia. Si chiede di integrare le suddette tabelle riportando tutte le informazioni relative allo specifico monitoraggio (parametri, frequenza, punti di campionamento, unità di misura, metodo di misura, metodica analitica, riferimento valori limite, etc.) al fine di rappresentare un chiaro ed esaustivo quadro sinottico.
15. Si evidenzia infine che sia il campionamento delle fibre aerodisperse che l'analisi per la ricerca del parametro amianto in tutte le matrici deve essere effettuato da personale qualificato ai sensi del D.M. 14/05/96 art. 5. Inoltre il laboratorio incaricato dal Gestore per la determinazione del parametro amianto deve risultare inserito nella Lista ufficiale dei laboratori qualificati dal Ministero della Salute.

Distinti saluti.

6

Gruppo di Lavoro

dott. Ivan POLO

dott.ssa Valeria LEZZI

dott.ssa Francesca FANELLI

Il Dirigente

dott. geol. Oronzo SIMONE

Il Direttore UOC Servizio Territoriale *ad interim*

dott.ssa Anna Maria D'AGNANO

Il Direttore del Dipartimento di Lecce f.f.

dott. Antonio D'ANGELA